



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 21/12/2012

EAL-19

VOLI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERI NAZIONALI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

A



STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione
Basica	21/12/2012	Prima Emissione della Circolare

B

INDICE

1. PREMESSA, SCOPO E APPLICABILITA'	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. SCIOPERI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO CON RILEVANZA NAZIONALE	5
4. PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLI DA GARANTIRE	5
4.1 Avvio del procedimento.....	5
4.2 Notizia dello sciopero.....	6
4.3 Informativa ai vettori.....	6
4.4 Adempimenti dei vettori.....	6
4.5 Criteri per i voli da garantire.....	7
4.6 Modalità e termini della richiesta.....	8
4.8 Pubblicazione della lista dei voli.....	9
4.9 Integrazioni e modifiche della lista.....	9
5. GESTIONE DEGLI SCIOPERI NAZIONALI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO	10
6. DECORRENZA.....	11
Allegato.....	12

1. PREMESSA, SCOPO E APPLICABILITA'

Il trasporto aereo è uno dei servizi pubblici essenziali potenzialmente pregiudicabile da uno sciopero. In ossequio alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla legge n. 83 dell'11 aprile 2000 "Modifiche ed integrazioni in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Commissione di garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha disciplinato la materia degli scioperi nel trasporto aereo con la Delibera n. 01/92 del 19.7.2001 (Provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto aereo). Detta Delibera prevede criteri e regole da applicare nel procedimento d'individuazione dei voli da garantire in occasione degli scioperi nazionali per assicurare servizi minimi indispensabili all'utenza, al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21 nelle quali i servizi sono comunque garantiti obbligatoriamente.

La presente Circolare, applicativa della Delibera n. 01/92 ha lo scopo di definire le fasi del procedimento di individuazione dei voli da garantire in occasione degli scioperi, al fine di assicurare all'utenza i servizi minimi a tutela del diritto alla mobilità, rispettando comunque il principio dell'esercizio del diritto di sciopero. Allo stesso tempo la Circolare fornisce per quanto di competenza di ENAC, un'interpretazione delle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi del trasporto aereo in modo di unificare ed estendere a tutti i vettori e soggetti coinvolti durante un'azione di sciopero le regole alle quale attenersi per l'individuazione dei voli.

La presente Circolare è applicabile nel caso degli scioperi nel settore del trasporto aereo di rilevanza nazionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 146/1990 del 12 giugno 1990 (Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2), come modificata dalla Legge n. 83/2000 dell'11 aprile 2000;
- Delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 01/92 del 19.7.2001, pubblicata in G.U. n. 185 del 10.08.2001;
- Lettera ENAC del 30 agosto 2001 prot. 5654 (Prestazioni indispensabili in occasione di scioperi del personale del settore del trasporto aereo. Regolamentazione provvisoria);

- Lettera del 19 Luglio 2004 prot. 04-2130/DG (Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali in occasione di scioperi del personale dipendente delle società di gestione ed handling) ed il relativo allegato contenente le Aree geografiche continentali da considerare ai fini della individuazione dei voli;
- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 2235/RU del 16 novembre 2010;
- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 182/RU del 1° febbraio 2011;
- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 8318/RU del 1° giugno 2011;
- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 13738/TA dell'11 ottobre 2011;
- Lettera della Commissione di garanzia prot. n. 17305/TA del 31 ottobre 2012.

3. SCIOPERI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO CON RILEVANZA NAZIONALE

In caso di sciopero del settore del trasporto aereo il procedimento per la concreta individuazione dei servizi minimi necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC come previsto dalla delibera della Commissione di garanzia 01/92, art. 27 (punto 3).

In caso di sciopero di rilevanza nazionale la competenza è della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo (di seguito nominata Direzione ETA).

4. PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLI DA GARANTIRE

4.1 Avvio del procedimento

Ai sensi dell'art. 2 del Testo coordinato delle L. 12 giugno 1990, n. 146 e 11 aprile 2000, n. 83, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro alle amministrazioni o alle imprese che erogano il servizio ed all'Osservatorio sui Conflitti Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto del Ministro, il quale trasmette l' informativa alla Commissione di garanzia.

Lo stesso Osservatorio, che monitora le notizie relative alle astensioni dal lavoro proclamate, invia settimanalmente all'ENAC (Direzione ETA) un quadro riepilogativo degli scioperi in programma nel settore aereo e gli eventuali aggiornamenti e trasmette allo stesso Ente le informazioni riguardanti lo sciopero, l'eventuale revoca, il differimento, la riduzione di orario o conferma del giorno e della durata dello sciopero.





Gli Enti, le Società interessate e le OO.SS. che proclamano lo sciopero inviano comunicazione ufficiale dello sciopero alla Direzione ETA all'indirizzo e-mail dedicato scioperi@enac.gov.it ed al fax 06 44596591.

4.2 Notizia dello sciopero

La Direzione ETA riscontra l'informativa dello sciopero nei siti web della Commissione di Garanzia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Osservatorio sui Conflitti Sindacali nel settore dei trasporti) sui quali verifica specificamente le notizie riguardanti il settore aereo scioperante (handling, assistenti di volo, servizi di navigazione aerea, ecc.) soprattutto con riferimento alle informazioni riguardanti la regolarità della proclamazione dello sciopero e i possibili aggiornamenti riguardo agli eventuali "tentativi di conciliazione".

Con delibera n. 12/449 del 29 ottobre 2012 la Commissione di garanzia ha introdotto l'obbligo per le società aeroportuali e di trasporto aereo di informare, lo stesso giorno di ricevimento della proclamazione dello sciopero, gli organi centrali e periferici dell'ENAC, in base alle rispettive competenze.

4.3 Informativa ai vettori

La Delibera 01/92 non pone in capo ad ENAC alcuno obbligo di informativa dello sciopero ai vettori o altri.

Pertanto, l'ENAC non invia note informative ai vettori operanti in Italia che possono eventualmente essere informati della notizia dello sciopero da parte delle rispettive Associazioni di categoria.

4.4 Adempimenti dei vettori

All'inizio di ogni stagione di traffico i vettori sono tenuti a comunicare all'ENAC - Direzione ETA l'attività programmata, al fine di consentire di avviare l'attività di identificazione dei voli da garantire.

Entro il termine massimo di 8 giorni lavorativi precedenti la data dello sciopero i vettori inviano alla Direzione ETA un elenco dei voli che chiedono di garantire utilizzando unicamente il modulo allegato, compilato con i seguenti dati:

- 1) il codice identificativo del vettore in formato trilettale ICAO;

AG

- 2) il numero del volo;
- 3) la rotta indicata, sia per esteso, sia con il codice ICAO degli aeroporti;
- 4) gli orari espressi in ora locale dei voli schedulati al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21
- 5) numero di protocollo e data dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'ENAC per il volo programmato per i collegamenti extra UE ed eventuale data di notifica a per i collegamenti UE.

Qualora la presentazione dell'attività prevista a programma non sia in ogni caso pervenuta da parte dei vettori entro il termine previsto di 8 giorni precedenti la data dello sciopero, l'ENAC predispone autonomamente il piano dei voli garantiti ai sensi degli artt. 24 e 27 della delibera 01/92 (disposizione di cui alla delibera n. 11/342 del 30 maggio 2011).

4.5 Criteri per i voli da garantire

Nella formulazione della richiesta i vettori devono tenere conto dei seguenti criteri sulla base dei quali i voli possono essere garantiti, tenendo presente che i voli in partenza o in arrivo nelle fasce orarie 7.00 – 10.00 e 18.00 - 21.00 sono direttamente ed espressamente salvaguardati ai sensi della delibera 1/92 citata:

- **un volo intercontinentale in partenza** per continente (aree geografiche come definite dalla IATA e come riportate nella lettera ENAC del 19 Luglio 2004 prot. 04-2130/DG). Non possono essere garantiti collegamenti intra UE o con le aree geografiche Europa, Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia.
- **un collegamento monogiornerio** schedulato dal vettore **da e per le isole**.

Tale collegamento è da intendersi:

- per i voli dalla Penisola alle isole: un solo volo verso un solo aeroporto di ciascuna isola (es. per la Sicilia: uno per Palermo o uno per Catania o uno per Trapani; per la Sardegna: uno per Cagliari o uno per Alghero o uno per Olbia) fuori dalle fasce orarie protette, tra quelli normalmente operati dalle singole Società di trasporto aereo;
- per i voli dalle isole alla Penisola: un solo volo da un aeroporto dell'isola per un aeroporto del Centro (es. Trapani - Roma) e un solo volo da un aeroporto dell'isola per un aeroporto del Nord (es. Palermo - Milano Linate) fuori dalle fasce orarie protette, tra quelli normalmente operati dalle singole Società di trasporto aereo.

Non è prevista garanzia di collegamenti tra isole italiane. I voli con le isole sono sempre intesi come collegamenti Penisola italiana/Isole italiane e viceversa;

- **Voli di posizionamento** (non commerciali).

I posizionamenti possono essere garantiti solo se necessari per operare i voli che a loro volta devono essere garantiti.

I vettori devono inviare le richieste con dichiarazioni di voli di posizionamento indicando anche il volo per il quale è effettuato il posizionamento.

Tali voli devono essere operati utilizzando il personale non scioperante o di riserva se la categoria del personale scioperante riguarda piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, personale di terra dipendente da vettori aerei, ecc. (Art. 20 Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri);

- **sono garantiti voli di Stato, Militari, Emergenza, Sanitari, Umanitari, di Soccorso, trasporto di merci** deperibili, animali vivi, medicinali, generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità' come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive, rimpatrio cittadini espulsi ecc. Tali voli sono garantiti solo se il vettore presenta dettagliate dichiarazioni a dimostrazione della tipologia di volo o della merce da trasportare. I servizi aerei postali non sono garantiti in quanto non sono equiparati a voli di Stato;
- sono garantiti i **voli charter da/per le isole**, notificati o autorizzati prima della proclamazione dello sciopero;
- l'**Assistenza dei voli nazionali** che partono o arrivano entro le fasce 7:00-10:00 e 18:00-21:00 riguarda tutti i servizi connessi, compresi l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e l'attività di handling, indipendentemente dall'orario di arrivo dei voli anche se avviene oltre la mezz'ora dall'orario previsto nelle fasce protette;
- l'**Assistenza dei voli internazionali** in arrivo rimane limitata a tutti i voli che arrivano entro la mezz'ora dalla scadenza di tali fasce orarie;
- la **rischedulazione dei voli** non è consentita dopo la proclamazione dello sciopero. Può essere effettuata soltanto in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessano l'aeroporto (es. concentrazione di voli di Stato, eventi particolari che interessano la città, ecc.).

4.6 Modalità e termini della richiesta

I vettori sono tenuti ad inviare una comunicazione formale, firmata dal legale rappresentante della compagnia, contenente i dati e gli indirizzi del referente e di un eventuale sostituto per le



comunicazioni relative agli scioperi nonché il numero di fax al quale il provvedimento ENAC di identificazione dei voli deve essere inviato.

Le comunicazioni dei voli da garantire devono pervenire da parte del referente per ciascun vettore entro il termine di 8 giorni lavorativi prima della data dello sciopero.

4.7 Adempimenti dell'ENAC e termini

Una volta ricevuto il modello contenente l'elenco dei voli che il vettore chiede di garantire, l'ENAC procede alla valutazione della corrispondenza delle richieste con i criteri previsti dalla delibera 01/92 e delle altre disposizioni citate nel paragrafo 2 della presente procedura operativa.

A seguito della valutazione delle richieste dei vettori, l'ENAC predispone l'elenco dei voli da proteggere.

La lista è trasmessa per e-mail e/o per fax ai vettori, alle società di gestione interessate, alla Commissione di garanzia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad Assaereo, Assoaeroporti, Assohandlers, Assocatering e Ibar entro sei giorni precedenti la data dello sciopero.

4.8 Pubblicazione della lista dei voli

La lista dei voli che possono operare durante le ore dello sciopero è pubblicata sul sito web dell'ENAC www.enac.gov.it al quale tutti i soggetti interessati dallo sciopero possono fare riferimento per conoscere l'elenco dei voli garantiti.

4.9 Integrazioni e modifiche della lista

Il provvedimento di individuazione dei voli da garantire non è modificabile se non in casi motivati e documentati.

In tali casi il vettore richiedente deve inviare apposita richiesta sul modulo allegato alla presente Circolare alla casella di posta elettronica scioperi@enac.gov.it indicando le modifiche o integrazioni richieste e le relative motivazioni per le quali richiede la modifica.

L'ENAC valuta le richieste alla luce delle disposizioni e dei criteri previsti dalla normativa richiamata al paragrafo 2, tenendo presente il preminente interesse dell'utenza.

5. GESTIONE DEGLI SCIOPERI NAZIONALI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Nel caso di sciopero con rilevanza nazionale del personale addetto al servizio di assistenza al volo di ENAV S.p.A. il procedimento di individuazione dei voli da garantire è il seguente:

- 10 giorni lavorativi prima della data dello sciopero, ENAV dà comunicazione alla Direzione ETA, con emissione del relativo NOTAM della data e dell'orario dello sciopero tramite fax da inviare al numero 0644596591 e per e-mail da inviare alla casella scioperi@enac.gov.it;
- il termine per l'invio da parte dei vettori alla Direzione ETA dell'elenco dei voli che si chiede di garantire è di 9 giorni lavorativi.

Ferma restando l'assistenza dei voli che partono o arrivano entro le fasce 7:00-10:00 e 18:00-21:00, i criteri per l'individuazione dei voli sono quelli del precedente paragrafo 4.5, con le eccezioni che seguono:

- il criterio relativo al numero dei voli intercontinentali in partenza (un volo intercontinentale in partenza per continente) per i quali si può richiedere la garanzia è fissato nella misura del **50%** previsto a programma il giorno dello sciopero e negli orari pubblicati da ciascun vettore; detto 50% è considerato in base a ciascuna area geografica, come suddivise dalla IATA, verso destinazione (sono esclusi da tale individuazione i voli per le aree geografiche Europa, Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia);
- ai sensi dell'art. 21 della delibera 01/92, ENAV assicura tutti i voli di posizionamento ed i sorvoli sul territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi internazionali plurilaterali o bilaterali);
- il provvedimento di individuazione dei voli da garantire emanato dalla Direzione ETA è inviato, oltre che alle società di gestione interessate, alla Commissione di garanzia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad Assaereo, Assoaeroporti, Assohandlers, Assocatering e Ibar, ad ENAV S.p.A., che provvederà ad effettuare i necessari coordinamenti con Eurocontrol;
- l'ENAV comunica con tempestività eventuali revoche differimenti e variazioni della durata e delle modalità dello sciopero;
- entro il termine di sette giorni lavorativi successivi alla data dello sciopero ENAV informa la Direzione ETA dei dati relativi ai voli effettivamente operati durante l'orario di astensione;

A



- la Direzione ETA informa ENAV riguardo ai nominativi di coloro che, sempre in nome e per conto dell'ENAC, possono eccezionalmente disporre integrazioni delle liste emanate durante le azioni di sciopero, anche in giorni non lavorativi e/o festivi.

6. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Allegato

- Fac Simile Modulo di richiesta voli da garantire

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessio Quaranta



Allegato

FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA VOLI DA GARANTIRE



SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL TRASPORTO AEREI
VOLI DA GARANTIRE DURANTE LO SCIOPERO

(Legge 146/90 e succ. modd. - delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001 della Commissione di garanzia)

Categoria sciopero: data

durata e modalità

NOME DEL VETTORE RICHIEDENTE:

COLLEGAMENTI TRA ISOLE E CONTINENTE:

	COD. ICAO VETTORE	N. DEL VOLO	AEROPORTO PARTENZA	COD. ICAO AEROPORTO	AEROPORTO ARRIVO	COD. ICAO AEROPORTO
1						
2						
3						

In caso di volo charter Autorizzazione ENAC rilasciata il con protocollo n. /ETA

COLLEGAMENTI INTERCONTINENTALI IN PARTENZA PER CONTINENTE

	COD. ICAO VETTORE	N. DEL VOLO	AEROPORTO PARTENZA	COD. ICAO AEROPORTO	AEROPORTO ARRIVO	COD. ICAO AEROPORTO
1						
2						
3						

In caso di volo charter autorizzazione ENAC rilasciata il con protocollo n. /ETA

EVENTUALI NOTE

.....

.....